

Dott. Carlo Agosta  
Dott. Enrico Pogolotti  
Dott. Davide Mancardo  
Dott.ssa Chiara Valente  
Dott.ssa Stefania Neirotti

*Torino, lì 10 dicembre 2009*

**Circolare n. 21/2009**

**OGGETTO:** *Compensazione dei crediti IVA – Provvedimenti anticrisi – D.L. n. 78 dell'1/7/2009 e legge di conversione n. 102 del 3/8/2009*

Allo scopo di contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti inesistenti, l'art. 10 del D.L. n. 78/2009 in oggetto ha introdotto novità in tema di compensazione dei crediti IVA superiori a determinate soglie – 10 mila e 15 mila euro – che avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2010.

Nel seguito si esaminano le singole disposizioni.

La compensazione di crediti IVA (annuale o trimestrale) per importi superiori a 10 mila euro può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione IVA annuale o l'istanza Modello TR per i crediti trimestrali. Non è più possibile pertanto procedere alla compensazione dell'eccedenza di credito emergente dalla dichiarazione annuale a partire dall'1 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento.

Allo scopo di evitare che il credito IVA resti immobilizzato per un lungo periodo di tempo, fino al termine di presentazione della dichiarazione unificata, è ora consentito al contribuente che intenda utilizzare in compensazione il credito IVA, oppure chiederlo a rimborso, di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, escludendola quindi da quella unificata. Si ritiene che tale disposizione operi per ogni ipotesi di rimborso o di compensazione, indipendentemente dall'ammontare del credito.

Allo scopo di limitare gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti titolari di partita IVA, è disposto l'esonero dall'obbligo della presentazione della comunicazione dati IVA per i



contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, nella considerazione che quest'ultima già contiene i dati riportati in forma sintetica nella predetta comunicazione dei dati, il cui termine di presentazione coincide per l'appunto con la fine di febbraio.

I contribuenti che intendono effettuare compensazioni di crediti IVA, annuali o trimestrali, per importi superiori a 10 mila euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (ad oggi peraltro non ancora disponibili).

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale crediti IVA per importi superiori a 15 mila euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 241/1997, relativamente alle dichiarazioni da cui emergono i crediti IVA.

L'attestazione di conformità è rilasciata da: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF e soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle camere di commercio.

Detta attestazione può essere sostituita dalla sottoscrizione della dichiarazione IVA anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile.

Si osserva che tale formalità non è richiesta nell'ipotesi di richiesta di rimborso del credito IVA.

Si ribadisce che il nuovo vincolo opera limitatamente alle compensazioni orizzontali effettuate tramite Mod. F24, e non incide su quelle verticali o interne (IVA da IVA).

In materia di rimborsi IVA, un apposito provvedimento determinerà nuove modalità per l'esecuzione degli stessi.

Come è noto, il D.L. n. 185/2008 ha inasprito le sanzioni per le compensazioni indebite, introducendo la sanzione dal 100 al 200 per cento per l'ipotesi di utilizzo di crediti inesistenti.

Il D.L. n. 5/2009 ha poi fissato la sanzione nella misura massima qualora l'ammontare indebitamente compensato superi la somma di 50 mila euro annui. Ora, il provvedimento in oggetto ha stabilito che tali sanzioni non sono suscettibili di definizione agevolata ai sensi degli articoli 16, c. 3 e 17, c. 2 del D. Lgs. n. 472/1997, vale a dire non è applicabile la riduzione ad un quarto della sanzione applicata.

Vi invitiamo pertanto a porre la massima attenzione a quanto sopra descritto, in considerazione del fatto che compensazioni di crediti IVA di importo superiore a euro 10.000 non potranno essere attuate prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale 2009 e della messa a disposizione delle nuove procedure telematiche (in linea teorica, quindi, non prima della scadenza del 16/3/2010).



---

Non appena i chiarimenti necessari saranno resi disponibili, provvederemo ad informarVi tempestivamente.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

*Studio Associato Agosta*